



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. *19602* 85/11/2015 del 08 SET. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Autonomie Locali
Sevizio I

PALERMO

(rif. nota 10551 del 2 luglio 2015)

OGGETTO: Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. D.Lgs. n.33/2013. Art.18 della L.r. n.22/2008. Vigenza. Quesito

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento sottopone allo Scrivente un quesito sollevato dal Comune di Santa Ninfa con nota n.10129 del 2 ottobre 2014.

In particolare, viene rappresentato che il predetto Comune ha chiesto di chiarire se a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.33/2013 sia stato implicitamente abrogato l'art.18 della L.r. n.22/2008, che prevede l'obbligo, per le amministrazioni comunali e provinciali di rendere noti, per estratto, nel rispettivo sito internet, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, sanzionandone l'omissione con la sospensione dei trasferimenti regionali a valere sul fondo delle autonomie locali.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: *Avv. Maria Rosa Brancato* tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

Al riguardo codesto Dipartimento, dopo avere richiamato le considerazioni svolte da questo Ufficio con il parere n.14740/281.11.11 del 16 maggio 2012 in ordine alla vigenza degli obblighi di cui al citato art.18 anche a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall'art.12 della L.r. n.5/2011 (albo pretorio on line), pone nuovamente allo Scrivente un quesito *"in merito alla vigenza degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 18 della L.r. n.22/2008, in parola"*, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento.

2. Il quesito posto richiede preliminarmente l'esame del disposto normativo di cui all'art.6, comma 1, della L.r. 26 giugno 2015, n.11, che ha sostituito l'art.18 della L.r. 16 dicembre 2008, n.22.

A seguito della recente modifica, l'articolo 18 così dispone: "1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.

2"

pub La norma sopra riportata, non richiamata nella richiesta in esame, conferma l'intenzione del legislatore di mantenere, per le amministrazioni comunali, per i liberi consorzi comunali, nonché per le unioni di comuni, l'obbligo di pubblicare per estratto,



nei rispettivi siti internet, ai fini di pubblicità notizia, gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio, le determinazioni sindacali e dirigenziali, nonché le ordinanze.

Il chiaro tenore letterale della norma non lascia margini di dubbio in ordine alla vigenza dell'obbligo di pubblicazione per estratto degli atti dalla stessa individuati, indipendentemente dalle previsioni contenute nella normativa nazionale, ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. n.33/2013, recante *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.

Peraltro, se l'intenzione del legislatore regionale fosse stata quella di ritenere non più vigente l'obbligo di pubblicazione di cui al citato art.18, quest'ultimo, in occasione del recente intervento legislativo, avrebbe dovuto disporre diversamente, procedendo all'abrogazione espressa della norma in esame e non alla sua sostituzione nel testo sopra riportato, dal quale sono stati espunti i commi da *2bis* a *2 quater*.

Il nuovo testo dell'articolo 18, infatti, non sanziona più l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione con la sospensione dei trasferimenti regionali a valere sul fondo delle autonomie locali, disponendo, invece, che: *"In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo"*.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente che resta, comunque, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it
Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Maria Rosa Brancato)

Maria Rosa Brancato

L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)



[Handwritten signature]



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariorosa.brancato@regione.sicilia.it